

*Astensione facoltativa nei primi 8 anni di vita*  
**Personale con contratto a tempo determinato**

Gli stessi diritti valgono anche per l'*astensione facoltativa* nei primi 8 anni di vita del bambino e nei casi di adozione. Anche in questo caso non cambia il computo della retribuzione. Il congedo per i complessivi 6 mesi e fino a tre anni di vita del figlio sono retribuiti per i primi 30 giorni al 100% e per il resto al 30%. Riducono le ferie e la tredicesima oltre i 30 giorni retribuiti per intero.

**I giorni di astensione possono essere anche frazionati. Se non c'è affettiva ripresa del servizio tra un periodo ed il successivo, si computano anche i giorni festivi e non lavorativi tra le due frazioni**